TITOLO 4: REGOLAMENTO ORGANO DI GARANZIA

Art. 1 - Compiti

1. L'Organo di Garanzia, istituito ai sensi dell'art. 5 del DPR n. 249/98 (Regolamento recante lo Statuto delle Studentesse e degli Studenti della scuola secondaria), come modificato dal DPR 235/07, ha i seguenti compiti:
a. decidere in merito ai ricorsi presentati contro le sanzioni disciplinari irrogate dagli organi preposti;
b. decidere su richiesta degli studenti se maggiorenni o dei Genitori, sui conflitti che eventualmente dovessero insorgere, all'interno della scuola, in merito all'applicazione dello Statuto delle Studentesse e degli Studenti della scuola secondaria.

Art. 2 - Composizione

1. L'Organo di Garanzia è composto da:

- il Dirigente Scolastico (o suo Delegato) con funzione di Presidente;

- un rappresentante dei Docenti;

- un rappresentante dei Genitori;

- un rappresentante degli Studenti.

2. I membri del Consiglio d'Istituto eleggono il rappresentante della propria componente nell'Organo di garanzia.

3. L'Organo di garanzia dura in carica per un triennio; viene rinnovato in coincidenza del rinnovo triennale del Consiglio d'Istituto. Per la componente studentesca, per cui è previsto il rinnovo annuale della rappresentanza in Consiglio di Istituto, il rinnovo è annuale.

4. I componenti dell'Organo di Garanzia che vengono a cessare per qualsiasi causa o per perdita dei requisiti di eleggibilità vengono sostituiti dai successivi eletti per la componente di appartenenza. Solo in caso di esaurimento delle liste degli aventi diritto entro il triennio di vigenza dell'Organo di Garanzia si procederà ad elezioni suppletive. Allo scadere del terzo anno, in coincidenza del rinnovo del Consiglio d'Istituto, tutti i membri dell'Organo decadranno con esso, anche se di nomina successiva avvenuta nel corso del triennio.

5. In caso di incompatibilità di un componente rispetto al ricorso o al caso oggetto di esame, il componente è sostituito per la sola occasione dai successivi eletti per la componente di rispettiva rappresentanza. Se necessario la sostituzione avviene facendo ricorso anche ai non eletti per le rispettive componenti.

6. Le cause di incompatibilità sono i casi in cui il componente dell'Organo di Garanzia:

a. faccia parte del Consiglio di classe che ha irrogato la sanzione disciplinare;

b. sia lo Studente destinatario della sanzione oggetto del ricorso o il suo Genitore o tutore;

c. sia Docente, Studente o Genitore della medesima classe dello Studente destinatario della sanzione oggetto del ricorso.

Art. 3 - Procedure e tempi

1. Il ricorso in merito ad una sanzione disciplinare deve essere presentato dallo Studente (se maggiorenne) o da uno dei Genitori (per lo Studente minorenne) o dal Tutore, mediante istanza scritta indirizzata al Presidente dell'Organo di Garanzia entro e non oltre 15 giorni dal ricevimento della comunicazione.

2. Il Presidente convoca l'Organo di Garanzia entro 7 giorni dalla presentazione dell'istanza; l'avviso di convocazione contiene l'indicazione della sede e dell'ora di riunione, oltre all'indicazione dell'oggetto del reclamo da esaminare. In caso di urgenza motivata il Presidente potrà convocare l'Organo di Garanzia anche con un solo giorno di anticipo.

3. Il Presidente designa di volta in volta un segretario con l'incarico della verbalizzazione. Il processo verbale di ogni riunione è trascritto in un registro e viene sottoscritto dal Presidente e dal Segretario. Il registro è depositato nell'Ufficio del Dirigente Scolastico (sede Molari) ed è accessibile secondo le norme e le garanzie stabilite dalle leggi sulla trasparenza e sulla privacy.

4. **Ciascuno dei componenti dell'Organo di Garanzia è tenuto alla massima riservatezza** in ordine alle segnalazioni ricevute ovvero di cui è venuto a conoscenza in quanto membro o collaboratore dell'Organo di Garanzia e non può assumere individualmente alcuna iniziativa né servirsi del materiale raccolto senza il consenso dell'Organo stesso e/o per scopi non attinenti alle finalità dell'Organo di Garanzia.

5. Il Presidente, in preparazione dei lavori della seduta, provvede personalmente o tramite un delegato ad acquisire tutti gli elementi utili per i lavori dell'Organo ai fini della puntuale considerazione dell'oggetto ordine del giorno. Fino al giorno che precede la riunione è possibile presentare memorie e/o documentazione integrativa.

6. Per la validità della seduta dell'Organo di Garanzia è richiesta la presenza di un rappresentante di ogni componente. Il membro impedito ad intervenire deve far pervenire prima della seduta al Presidente dell'Organo di Garanzia, per scritto, la motivazione giustificativa dell'assenza. Il Presidente sostituirà l'assente con il componente supplente designato in sede di rinnovo dell'Organo di Garanzia.

7. Alle riunioni non possono partecipare persone estranee.

8. Su richiesta degli interessati ovvero su iniziativa del Presidente dell'Organo di Garanzia o su richiesta della maggioranza dei componenti, si può predisporre l'audizione di chi propone il ricorso.

9. Ciascun membro dell'Organo di Garanzia ha diritto di parola e di voto; l'espressione del voto è palese. Non è prevista l'astensione. I provvedimenti sono presi a maggioranza dei presenti; in caso di parità prevale il voto del Presidente.

10. L'Organo di Garanzia valuta il ricorso: può confermare, modificare o revocare la sanzione irrogata. Le deliberazioni assunte dall'Organo di Garanzia sono notificate e comunicate per scritto ai soggetti interessati.

11. La procedura di impugnazione non sospende l'esecutività del provvedimento disciplinare.

Art. 4 - Reclami

Contro le decisioni assunte dall'Organo di Garanzia interno alla scuola è ammesso reclamo davanti al Direttore Dell'Ufficio Scolastico Regionale. Il reclamo va presentato entro e non oltre 15 giorni dal ricevimento della decisione da impugnare. Il Direttore dell'Ufficio Scolastico Regionale assume la decisione previo parere vincolante dell'Organo di Garanzia regionale costituito presso l'Ufficio Scolastico Regionale.